

Cassazione penale sez. I, 15/09/2025, n. 30887

Svolgimento del processo

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha ammesso A.A. alla detenzione domiciliare e ha rigettato la richiesta di affidamento in prova in relazione alla pena in esecuzione, di cui al provvedimento di determinazione di pene concorrenti n. 2024/23 SIEP relativo a pi¹ sentenze di condanna per furto tentato in concorso e riciclaggio continuato in concorso.

2. Ricorre il condannato, per il tramite della difesa, Avv. A. Porcelli, affidando il ricorso ad un unico motivo con il quale si denuncia inosservanza, erronea applicazione dell'art. 47 Ord. pen. e illogicit¹ della motivazione.

Il condannato si trovava, al momento dell'istanza, in stato di arresti domiciliari esecutivi, ai sensi dell'art. 656, comma 10, cod. proc. pen., con fine pena fissato al 9 novembre 2025. Si segnala che era stato presentato progetto di risocializzazione, da svolgere con attivit¹ lavorativa da prestare dal marted¹ al sabato nelle ore indicate nell'istanza.

Il Tribunale avrebbe errato nel valorizzare le tre condanne risultate a carico del ricorrente, infratrentenne, e nel segnalare l'accertato uso di sostanze stupefacenti durante il regime di arresti domiciliari, che ¹ condotta di rilievo soltanto amministrativo.

Illogico sarebbe il richiamo al fattore temporale in rapporto all'et¹ del condannato e al numero di precedenti riportati. Analoga censura riguarda il ragionamento svolto dal Tribunale laddove, nel concedere la detenzione domiciliare, ha valutato in modo opposto i medesimi elementi (personalit¹ del condannato e propensione al lavoro). Ha cos¹ depotenziato il documentato coinvolgimento lavorativo, le buone relazioni affettive, familiari e sociali, segnalando come elementi negativi non solo i precedenti ma anche la giovane et¹ che, invece, dovrebbe essere la condizione personale idonea a prospettare maggiore possibilit¹ di resipiscenza.

In conclusione, la difesa deduce che il provvedimento, attraverso un'argomentazione manifestamente illogica, premette l'esistenza di fattori oggettivi e soggettivi di tipo positivo ma addiviene alla concessione solo della misura alternativa pi¹ rigorosa.

3. Il Sostituto Procuratore generale, A. Esposito, ha concluso per il rigetto del ricorso.

La difesa ha fatto pervenire a mezzo p.e.c. del 19 maggio 2025 istanza di trattazione orale respinta con provvedimento del Presidente di sezione.

Motivi della decisione

Va premesso che non è stata accolta la richiesta di trattazione orale del ricorso, trattandosi di procedimento per il quale non è prevista la trattazione ex art. 127 cod. proc. pen. in camera di consiglio e, quindi, non vi è possibilità di avanzare richiesta di trattazione in udienza camerale partecipata.

1. Il ricorso è fondato.

È noto che la concessione del beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale di cui all'art. 47 Ord. pen. implica la sussistenza di presupposti, da accertare con modalità particolarmente incisive e rigorose, non previsti in modo, del pari, categorico per la concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare, in sostanza applicabile qualora non ricorrano le condizioni per far luogo all'affidamento in prova e concedibile sulla sola base dell'idoneità della misura ad evitare il pericolo della recidiva (cfr. tra le altre, Sez. 1, n. 45511 del 11/11/2009, Papandrea, Rv. 245510). La detenzione domiciliare, nelle varie ipotesi previste dall'ordinamento penitenziario, presuppone sempre una prognosi positiva e la meritevolezza del condannato, al pari di tutte le misure alternative, pur non esigendo, così come non la esige neppure la più vasta misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, la completa emenda, che costituisce, invece, la finalità della misura e del trattamento. La detenzione domiciliare si distingue, peraltro, dall'affidamento in prova per la maggiore affidabilità e la maggiore idoneità al controllo della pericolosità sociale residua del condannato, che normalmente persiste, poiché, in caso di già completa emenda, potrebbe accedere a superiori benefici (Sez. 1, n. 14962 del 17/03/2009, Castiglione, Rv. 243745).

Nell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria anche la valutazione della condotta del condannato successiva al reato per il quale è stata irrogata la pena in esecuzione. Dunque, appare necessario procedere all'esame delle condotte attuali, oltre che esaminare, per una valutazione complessiva, i precedenti penali e i carichi pendenti, nonché la gravità del reato relativo alla pena da eseguire. Ciò, anche in assenza di completa revisione critica del proprio passato, essendo, al contrario, sufficiente l'avvio di tale processo critico (tra le altre, Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602; Sez. 1, n. 44992 del 17/09/2011, S., Rv. 273985).

1.2. Nel caso in esame, la motivazione valorizza, ai fini del diniego della più ampia misura, la personalità del condannato, considerando esistente una residua pericolosità sociale da contenere attraverso la detenzione domiciliare. A tal fine, si segnala, come dedotto, l'unico dato che si ricava dal rilevato uso di stupefacenti, riguardando gli altri aspetti considerati, quali età e i precedenti penali, dati che hanno comunque consentito di addivenire alla concessione

della detenzione domiciliare.

Alcuna specificazione viene svolta nella motivazione circa la frequenza del rilevato uso di sostanze e se questo Ã o meno occasionale, nÃ© viene specificata la sua incidenza sotto il profilo della pericolositÃ sociale del condannato e della necessitÃ di presidi piÃ¹ stringenti, come quelli connessi alla piÃ¹ grave misura alternativa riconosciuta.

2. Segue lâ?annullamento dellâ?ordinanza impugnata relativamente al pronunciato diniego dellâ?affidamento in prova perchÃ© il giudice del rinvio, libero nellâ?esito, integri la motivazione nel senso precisato al par. 1.2.

Si dispone lâ?oscuramento dei dati sensibili in ragione delle condizioni personali e di salute del condannato che si commentano nel presente provvedimento.

P.Q.M.

Annulla lâ?ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalitÃ e gli altri dati identificativi, a norma dellâ?art. 52 D.Lgs. n. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalitÃ e gli altri dati identificativi a norma dellâ?art. 52 D.Lgs. 196/03 e ss.mm.

Conclusione

CosÃ¬ Ã deciso, il 20 giugno 2025.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2025.

Campi meta

Massima : *In tema di misure alternative alla detenzione, l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che neghi l'affidamento in prova al servizio sociale, pur concedendo la detenzione domiciliare, deve fornire una motivazione completa e non contraddittoria. È illogico valorizzare gli stessi elementi positivi (come la giovane età e la condotta meritevole) per concedere una misura meno estensiva e al contempo negare quella più ampia.*

Supporto Alla Lettura :

PENE SOSTITUTIVE

Le pene sostitutive, introdotte dalla riforma Cartabia con l'art. 20 bis c.p., demandando la disciplina alla legge speciale, e precisamente al nuovo Capo III della L. 689/1981, sono un insieme di sanzioni alternative alla reclusione che permettono di sostituire la pena detentiva in alcuni casi. Queste pene prevedono: *la semilibertà* (in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a 4 anni): il condannato può uscire di casa per svolgere attività lavorative, scolastiche, familiari o di pubblica utilità, con specifiche limitazioni; *la detenzione domiciliare* (in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a 4 anni): il condannato deve rimanere in casa, con alcune eccezioni per attività specifiche; *il lavoro di pubblica utilità* (in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a 3 anni): il condannato svolge un lavoro non retribuito per enti pubblici o associazioni di volontariato; *la pena pecuniaria* (in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a 1 anno): il condannato è obbligato a pagare una somma di denaro al fisco. L'applicabilità delle pene sostitutive è valutata dal giudice in base alle circostanze del reato, alla personalità del condannato e alla necessità di garantire l'effettività della pena. Il condannato deve dimostrare di essere una persona meritevole e di voler seguire il percorso rieducativo.

Le pene sostitutive possono essere applicate anche nei procedimenti pendenti, a condizione che sia stata fatta richiesta da parte dell'imputato.